



MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2011

Le parti, preso atto del parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Accordo del 19 luglio 2011 sulla distribuzione del FUA dell'anno 2011, espresso congiuntamente dalla PdCM/DFP e dal MEF/DRGS/IGOP-ACLP, rispettivamente con le note n. 0052053 e n. 21789 in data 19 ottobre 2011, sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la distribuzione del FUA anno 2011, conformato nei termini seguenti alle condizioni cui gli organi di controllo hanno subordinato la certificazione:

- determinazione dell'importo da accantonare per gli sviluppi economici interni alle aree del personale del Ministero della Difesa nella misura di € 37.787.262,00 in luogo di € 37.594.403,01, *"in quanto la quota delle riqualificazioni dei cessati 2010 è stata riconosciuta in sede di predisposizione della legge di assestamento di bilancio"*;
- soppressione della lettera i) di cui all'articolo 6, comma 1 in quanto per compiti *"facenti parte di una normale attività di servizio non possono prevedersi istituti indennitari"*.

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, D.P.R. 15.3.2010 n. 90.


Ente


FUIP



Art. 2
(Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2011 è pari a complessivi € 95.619.741,00 al lordo degli oneri datoriali di cui:
 - € 1.498.450,79 destinati agli sviluppi economici AID;
 - € 37.787.262,79 destinati agli sviluppi economici AD.
2. Dallo stanziamento originario viene pertanto accantonata la somma di € 39.285.713,58 per finanziare, con apposita variazione di bilancio, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007 ed aventi decorrenza 1° gennaio 2010. Quale ammontare complessivo dei fondi AD ed AID residua la somma di € 56.334.027,42, che sarà integrata dalle risorse variabili che successivamente affluiranno.

Art. 3
(Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € 2.253.361,10 pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2, ultimo periodo. La parte restante, pari ad € 54.080.666,32 costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

Parte II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.



PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 5

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2011, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriale
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.103.994,00	€ 8.100.000,00
reperibilità	€ 2.562.170,30	€ 3.400.000,00

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "*particolari posizioni di lavoro*":
- a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.
3. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo si procederà, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, ad un riesame complessivo di tutte le indennità per particolari posizioni di lavoro.

**Art. 7
(Turni)**

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina dei turni viene riportata nell'allegato 9.

**Art. 8
(Reperibilità)**

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della reperibilità viene riportata nell'allegato 10.

**PARTE IV
INDENNITA' DI MOBILITA'**

**Art. 9
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)**

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 1.800.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.



PARTE V
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 10
(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che precedono è pari a € 33.655.385,32.
Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2011 l'importo *pro capite* teorico è pari a:
 - Euro 1.117,93 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a euro 842,45 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese le quote residue confluiranno nel FUS.

Art. 11
(Finalità del Fondo Unico di Sede)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto potrà essere destinato a:
 - a. remunerare, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS;
 - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 5% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 70% del FUS.

Art. 12

(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. Le parti richiamano all'attenzione della contrattazione locale la necessità di collegare la retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati: la retribuzione da erogare a carico del FUS sarà quindi corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione della produttività progettuale resa nel 2011. Pertanto, in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1 ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.
2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 13

(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 stipulanti gli accordi locali dovranno essere forniti, a richiesta, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

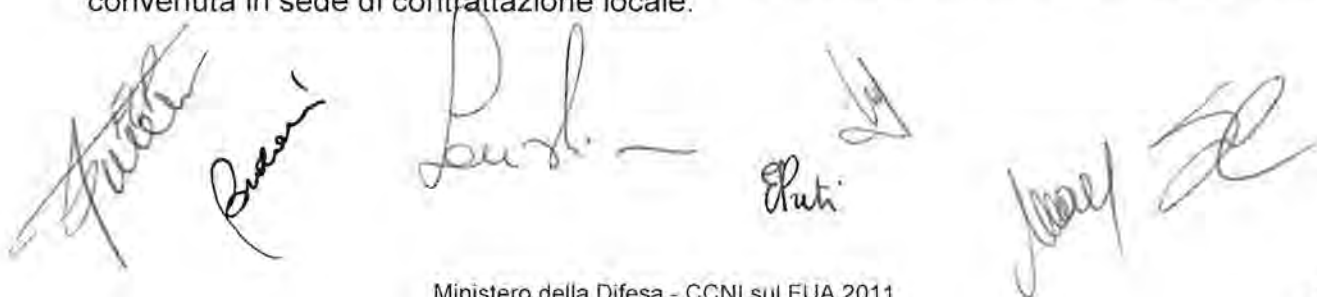
PARTE VI

ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno utilizzate – previa informazione alle Organizzazioni Sindacali del loro ammontare - per finanziare ulteriormente la quota da destinare al FUS la cui distribuzione avverrà in base ai criteri della presente intesa ed alla applicazione convenuta in sede di contrattazione locale.



PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla composizione e alla distribuzione del FUA (All. 12 e All. 13).

Art. 16 (Allegati)

1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
 1. indennità per sede disagiata (art. 6);
 2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
 3. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 6);
 4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
 5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
 6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
 7. indennità di imbarco su natanti e unità navali di tutte le FFAA (art. 6);
 8. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 6);
 9. indennità per turni (art. 7);
 10. indennità per reperibilità (art. 8);
 11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice all'Allegato 12 (art. 9);
 12. composizione del FUA (art. 15);
 13. distribuzione delle somme disponibili 2011 (art. 15).

Art. 17 (Modifiche agli allegati)

1. Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2010:
 1. All. 1 - Indennità per sede disagiata;
 2. All. 3 - Indennità di rischio;
 3. All. 5 - Premio di disattivazione;
 4. All. 6 - Indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
 5. All. 8 - Indennità per distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Dr.ssa Enrica Preti

Enrica Preti

▽ C.G.I.L. F.P. *[Signature]*

C.I.S.L. F.P. Difesa *[Signature]*

U.I.L. P.A. Difesa *[Signature]*

F.L.P. – Difesa *[Signature]*

FED.CONF.SAL./UNSA C.N.D. *[Signature]*

USB-R.d.B. – P.I. Difesa *[Signature]*

FEDERAZIONE INTESA *[Signature]*

Roma, *15 NOVEMBRE 2011*

INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA

Importo € 45,45 mensili

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - b. assenza per infortunio sul lavoro;
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - d. donatori di sangue;
 - e. donatori di midollo spinale;
 - f. **donatori di rene**;
 - g. motivi sindacali;
 - h. beneficiari della legge n. 104/92;
 - i. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - j. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - k. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - l. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 2
(art. 6)

INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE

A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lordi sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992.

B) INDENNITÀ PROFESSIONALE

1. Per i *tecnici di radiologia*, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, ai sensi dell'art. 18 CCNL 16.2.2003, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza di € 113,62 lordi.
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
3. Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente *tecnico di radiologia* usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme relative al Fondo Unico di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.






Ep...

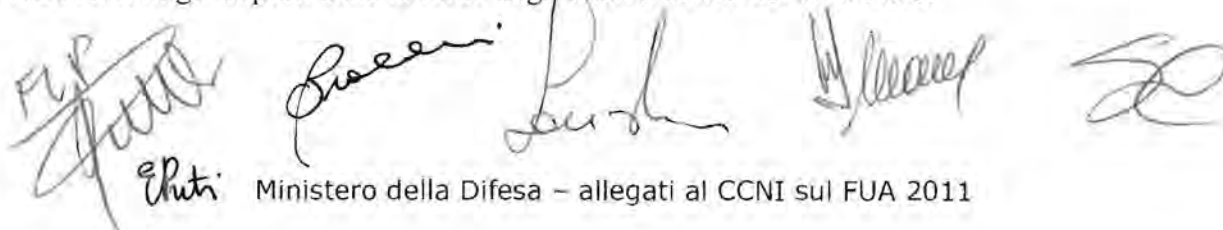
INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO 3
(art. 6)

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 3, né con **l'indennità di bonifica campi minati (Allegato 4)**.
7. IMPORTI come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi indicati nel presente allegato comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo Unico di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2010 secondo i valori previsti per l'analogo personale militare dalla tabella 2 allegata all'art. 9, comma 11, DPR 16.4.2009, n. 52.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1		2	3	4	5
0	12	1,24	1,64	2,48	0,60
13	25	1,64	2,48	3,50	0,82
26	40	2,06	3,50	0,00	1,02
41	55	3,08	4,54	0,00	1,24
56	80	5,16	6,18	0,00	1,44
81	110	6,18	7,22	0,00	1,64
111	150	0,00	8,26	0,00	2,06
151	200	0,00	9,30	0,00	2,58
Oltre	200	0,00	10,32	0,00	3,10

(*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



BONIFICA CAMPI MINATI

Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso: | € 1,14 | |

Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, neutralizzazione, bonifica di artifici pirotecnici non riconosciuti, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con **l'indennità di bonifica campi minati (prevista dall'Allegato 4).**

IMPORTO: € 113,62 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

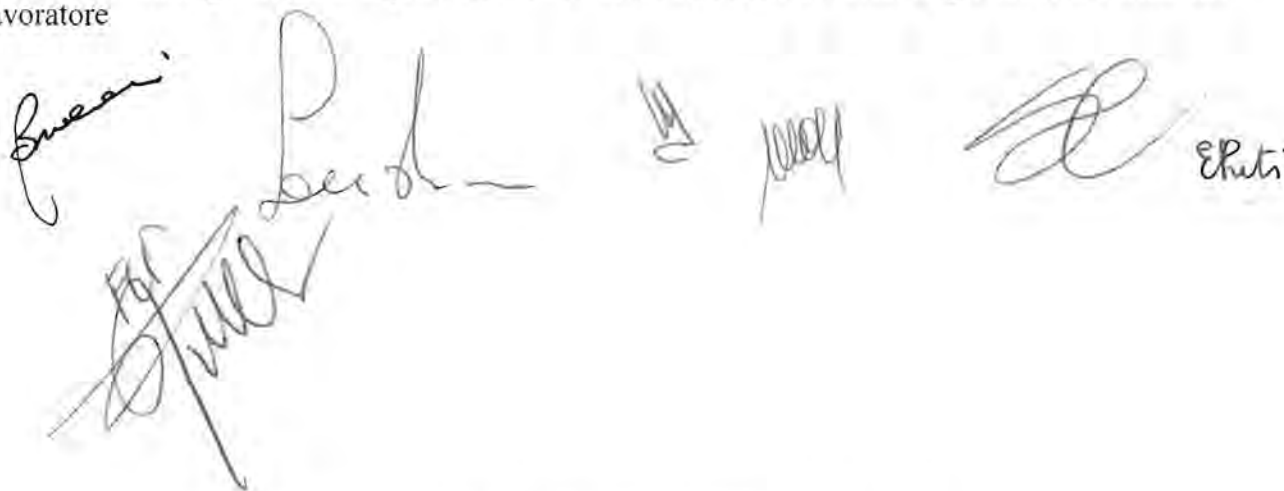
The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Bucchi', followed by a signature that looks like 'M. Rossi', then a signature that looks like 'P. Rossi', and finally a large, stylized signature that looks like 'F. Rossi'. To the right of the large signature, there are the initials 'E. Rossi'.

ALLEGATO 6
(art. 6)

INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie;
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra;
 - d. assenza per infortunio sul lavoro;
 - e. frequenza corsi professionali dell'A.D.;
 - f. donatori di sangue;
 - g. donatori di midollo spinale;
 - h. **donatori di rene**;
 - i. motivi sindacali;
 - j. beneficiari della legge n. 104/92;
 - k. Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
 - l. Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
 - m. Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
 - n. Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
3. **IMPORTO:** € 4,14 giornaliero, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Bueni'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Lecchi'. To the right of this, there is a small circular stamp with a checkmark inside. Further right, there is another signature. On the far right, there is a signature and the word 'Eletti' written next to it.

ALLEGATO 7
(art. 6)

INDENNITÀ DI IMBARCO

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
6. Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

NOTA:

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Bueni' with 'Eluti' written below it. To its right is a small rectangular stamp with a stylized 'W' or 'M' inside. Further right is a large, stylized signature that looks like 'D. L. -'. To the right of this is another signature, possibly 'F. L. -', which is crossed out with a large diagonal line. On the far right is a signature that appears to be 'S. L. -'.

ALLEGATO 8
(art. 6)

**INDENNITA' PER DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE ED EFFICIENZA APPARATI
DI BONIFICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NBC**
(D. Lgs. 15.3.2010, n. 66)

1. Indennità prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM) impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione delle armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifizi privi di spoletta e/o carica esplosiva – fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari – bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.
2. Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.
3. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294), né con l'indennità per bonifica campi minati (**Allegato 4**), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.
4. Importo giornaliero (comprensivo della rivalutazione del 10% operata nel 2007): € 17,05 (importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

NOTA: Indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.



The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Bueni'. In the center, there is a signature that looks like 'Lush'. To the right of this, there is a small downward-pointing arrow. Further right, there is a large, stylized signature that appears to be 'PET' followed by 'fello'. To the right of this, there is another signature that looks like 'E. Patti'.

**ALLEGATO 9
(art. 7)**

**INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici.
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3.2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
3. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
4. L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6.00 alle ore 14.00
 - pomeridiano: dalle ore 14.00 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.
6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
7. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

€ 4,54 per turno mattutino (€ 0,5675 x h)	€ 17,04 (€ 2,13 x h) di ulteriore
€ 6,82 per turno pomeridiano (€ 0,8525 x h)	incremento per turno superfestivo (1°
€ 14,20 per turno notturno (€ 1,775 x h)	gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1°
€ 14,20 per turno festivo (€ 1,775 x h)	maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)
€ 28,40 per turno notturno/festivo (€ 3,55 x h)	
9. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore (tra parentesi sono indicati gli importi orari).
10. L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno.
11. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
12. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
13. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
14. Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.

Esenti

Ministero della Difesa - allegati al CCNI sul FUA 2011

[Signature]

ALLEGATO 10
(art. 8)

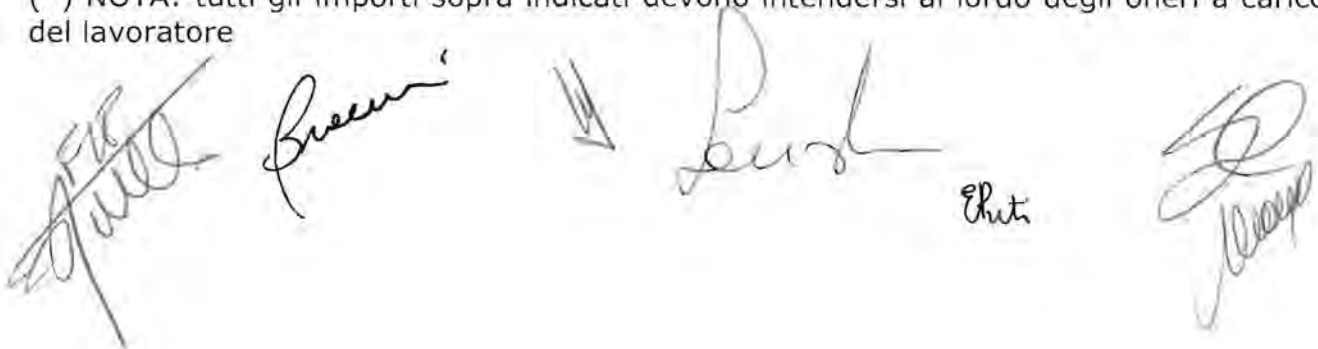
INDENNITA' PER REPERIBILITA'
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

In proposito si richiamano i criteri, stabiliti dall'art. 8 CCNL 12 gennaio 1996, che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità:

1. la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore;
2. in caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore;
3. ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese;
4. per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.;
5. per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore;
6. in caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



ALLEGATO 11
(art. 9)

FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
"indennità di mobilità"
(art. 9 CCNI sul FUA 2011)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, a decorrere dall'1.1.2010, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione, una indennità come sotto specificata:

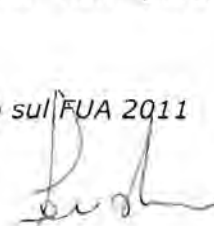
1. trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
4. Il personale temporaneamente trasferito destinatario dell'indennità di cui sopra - alla quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete - quale conguaglio - la corresponsione dell'intero ammontare della indennità spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3.
In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun conguaglio.
5. L'indennità di mobilità - sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. In appendice è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
6. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di € 800,00 (appendice).
7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.


Bruno

Ministero della Difesa - allegato all'Accordo sul FUA 2011


Puh


F.P.


Lush

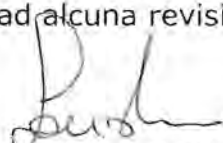

Puh

8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego.
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
9. Nei i casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità, si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
10. Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
11. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - Le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità permanente;
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
12. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
 - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
13. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione della indennità.
14. Gli importi economici indicati ai punti 1, 3 e 5 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
15. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 anche ai trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.
Per le situazioni già definite non si dà luogo ad alcuna revisione.



Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2011

eputi


INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2011 (art. 9)
Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	fascia % di incremento	incremento % progressivo	oltre 30 Km	oltre 40 Km	oltre 50 Km	oltre 60 Km	oltre 70 Km	oltre 80 Km	oltre 90 Km	oltre 100 Km	oltre 110 Km	oltre 120 Km
importo spettante			11.645,00	12.729,50	13.814,00	14.356,25	14.898,50	15.440,75	15.983,00	16.525,25	17.067,50	17.609,75
somma aggiuntiva			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
indennità di mobilità			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
maggiorazione oltre 120 Km	5%	55%										542,25
maggiorazione oltre 110 Km	5%	50%									542,25	542,25
maggiorazione oltre 100 Km	5%	45%								542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 90 Km	5%	40%							542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 80 Km	5%	35%						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 70 Km	5%	30%					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 60 Km	5%	25%				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
maggiorazione oltre 50 Km	10%	15%			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
maggiorazione oltre 40 Km	10%	5%		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

Appendice all'allegato 11

[Signature]
[Signature]
[Signature]

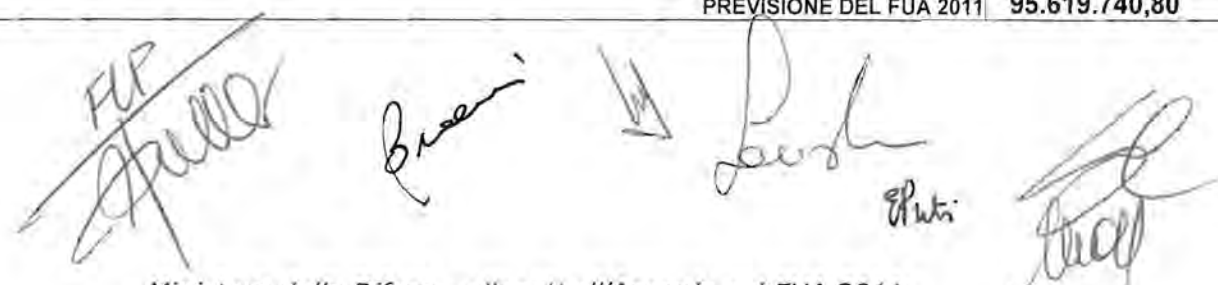
[Signature]

[Signature]

[Signature]

MINISTERO DELLA DIFESA**Composizione del FONDO UNICO di AMMINISTRAZIONE – Anno 2011**

Risorse di alimentazione del fondo	
	IMPORTI L.B.
Risorse storiche	
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea ex art. 36 e 37	42.731.127,37
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea quota lavoro straordinario	2.930.652,23
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - alinea specifiche disposizioni normative	4.337.714,00
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - 7 alinea incrementi al personale	
C.C.N.L. 98/01 Art.31 c. 1 - 9 e 10 alinea quote procapite	13.187.630,86
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 1 - 1 alinea RIA personale cessato	21.516.620,60
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 1 - 4 alinea	5.635.388,14
C.C.N.L. biennio economico 2000/2001 Art.6, c. 2 (5% quote straordinario)	326.511,28
C.C.N.L. biennio economico 2002/2003 Art. 23	7.970.000,00
CCNL biennio economico 2004/2005, art. 3	6.670.000,00
CCNL 2006/2009, biennio economico 2006/2007 art. 32	1.404.119,00
art.4-bis D.L. n° 3/2005 modificato dall'art.39-vicies-semel, comma 42 del D.L. 273/2005	3.694.313,60
art 4, comma11, D.L. 31/01/2008, n. 8	8.000.000,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008-2009 articolo 6, comma 3	2.489.398,00
CCNL 23/01/2009 biennio economico 2008-2009 articolo 6, comma 3 tab. D	2.925.980,00
TOTALE RISORSE a)	123.819.455,08
VOCI UTILIZZO FUA ANNI PRECEDENTI	
CCNL98/2001 Art. 17 - posizioni super	2.621.768,28
CCNL98/2001 Art. 32 comma 2 - alinea 6 percorsi formativi all'interno delle aree	15.362.378,00
Somme da portare in detrazione ai sensi dell'art. 31, comma 7 CCNL 2006/2009	10.215.568,00
TOTALI IMPIEGHI b)	28.199.714,28
PREVISIONE DEL FUA 2011	95.619.740,80



Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2011

ALLEGATO 13
(art. 15)

Fondo unico di amministrazione
2011

distribuzione somme disponibili

	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			95.619.741,00	
2	Variazione di bilancio per finanziamento sviluppi economici			39.285.713,58	56.334.027,42
4	Fondo Agenzia Industrie Difesa			2.253.361,10	54.080.666,32
6	posizioni organizzative	1.903.000,00	32,70	2.525.281,00	51.555.385,32
6	particolari posizioni di lavoro	3.466.465,71	32,70	4.600.000,00	46.955.385,32
7	turni	6.103.993,97	32,70	8.100.000,00	38.855.385,32
8	reperibilità	2.562.170,30	32,70	3.400.000,00	35.455.385,32
9	mobilità			1.800.000,00	33.655.385,32
10	fondo unico di sede 2011	25.362.008,53	32,70	33.655.385,32	0,00

Fondo unico di sede
2011

distribuzione delle somme disponibili

	VOCI	Importi	numero dei dipendenti	quota media pro capite
13	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	33.655.385,32	30.105	1.117,93
13	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	25.362.008,53	30.105	842,45

[Handwritten signatures and initials]

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2011